



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI TRIESTE

SENT. N° 587/12
R. G. 1982/10
CRON. 6289/12
REP. 601/12

Il Giudice di Pace di Trieste, in persona della dott.ssa Stefania Bernieri di Lucca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1982/2010 R.G.

TRA

, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.

Giuseppe Turco, c.f. TRC GPP 49D29 L483N, ed elettivamente domiciliata presso
lo studio dell'avv. Antonio Santoro in Trieste, via Rittmeyer n. 5, giusta delega a
margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

TELETU S.p.A., già OPITEL S.p.A., già TELE 2 S.p.A., con sede legale in Segrate
(MI), via Cassanese 210, (c.f. 12627990158), in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro
Limatola, c.f. LMT LSN 70D20 F839L, giusta procura generale alle liti per atto a
rogito notaio Luca Zona dd. 01.07.2009, rep. 20882, domiciliata elettivamente
presso lo studio dell'avv. Rado Race, in Trieste, via Santa Caterina n. 5, giusta delega in
calce alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

avente ad oggetto: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: PER L'ATTRICE: come a verbale all'udienza dd. 24.05.2012: "
ogni eccezione, deduzione e conclusione di controparte reietta, per l'attrice si
precisano le conclusioni come da atto di citazione, rimettendosi al giudice per

FACCIATA
IL CANCELLIERE
ESTER BUBBICH
[Signature]



individuare l'esatta ragione sociale e sede legale di parte convenuta."

Atto di citazione: nel merito, condannarsi la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice, anche decidendo secondo equità(art. 113 cpc) per cifre diverse entro la competenza del GdP, col pagamento delle seguenti somme:

- € 860,00 per mancato funzionamento (inadempimento contrattuale) del servizio INTERNET di casa da metà agosto al 2/12/09 (disdetta);
- € 860.00 per mancato funzionamento (inadempimento contrattuale) del servizio telefonico fisso della casa di residenza (040/) dal 21/10/09 al 2/12/09 (disdetta);
- € 860,00 per il danno morale (quale categoria autonoma di danno valutabile autonomamente giusta Sent. Cass. 29191/2008), riferito al diritto inviolabile della persona, cioè all'integrità morale dell'individuo ex art. 2 Cost., per la prostrazione dell'animo e l'abbattimento dello spirito .subiti in conseguenza della condotta illecita della convenuta. Oltre all'interesse legale dalla domanda al saldo sempre entro la competenza del GdP.

11/ FACCIA
IL CANCELLIERE
ESISTE BUBICH

Spese e competenze di causa rifuse.

CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA: come in comparsa di costituzione e risposta: 1 dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio; 2 in via subordinata, rigettare tutte le domande proposte dalla signora perché infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate; 3 con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da attribuirsi per fattane anticipazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva in giudizio TELE 2 Italia S.p.A. lamentando il mancato funzionamento del servizio INTERNET di casa da metà agosto 2009 al 2/12/09 (data disdetta) oltre al mancato funzionamento del servizio telefonico fisso della casa di residenza



[Handwritten signature]

(040/) dal 21/10/09 al 2/12/09 sostenendo che l'inadempimento di parte attrice aveva privato la medesima e la propria famiglia- tre figli studenti, uno studente a , una studente al

ed una ragazza, studentessa del liceo

che doveva programmare uno scambio culturale con una scuola di Madrid - di servizi che consentono di avvalersi di tecniche di comunicazione alternative per studio, comunicazione ed interazione sociale. Evidenziava che il non avere accesso alla rete significa trovarsi in una condizione di oggettiva disuguaglianza definita "disuguaglianza digitale". Rilevava che il negato accesso alla rete da parte della convenuta configurasse una violazione del diritto allo studio (art. 34 Cost.) ed avesse ostacolato l'attrice nel pieno esercizio del proprio diritto ad istruire i figli (art. 30 Cost.)

Rappresentava che tutte le implicazioni negative ed i disagi patiti, fra cui l'impossibilità di comunicare con i figli , le avessero determinato altresì un danno alla salute. Concludeva come in premessa.

La convenuta si costituiva e, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del codice fiscale dell'attrice e del procuratore; rilevava che l'art. 4. della "Carta dei Servizi Tele 2" (indennizzi) prevede la risoluzione del malfunzionamento entro 3 al massimo 10 giorni lavorativi ed €2,50 per ogni successivo giorno di ritardo; rilevava che, inoltre, l'attrice avesse la possibilità di richiedere in via giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito ma che di tale maggiore danno parte attrice non avesse fornito nessuna prova né in punto an né in punto quantum.

La causa, istruita documentalmente ed a mezzo dell'ammessa ed assunta prova testimoniale, all'udienza del 25 maggio 2012, sulle conclusioni precisate come in

111 FACCIA
IL CANCELLIERE
ESSE BUBBIONI



[Handwritten signature]

epigrafe, veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.

Ormai da tempo la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il distacco o il mancato allaccio della linea telefonica e internet costituiscano un danno patrimoniale ed esistenziale per il titolare del contratto e della sua famiglia, danno considerato particolarmente grave in un'epoca in cui la comunicazione è fondamentale in ogni aspetto della vita quotidiana.

La condotta censurata dall'attrice, nel caso di specie, non necessita di un supporto della legislazione consumeristica, essendo sufficiente, ai fini del giudizio di responsabilità, il generale art. 1218 c.c.: al riguardo va infatti osservato che nel momento in cui si stipula un contratto con una compagnia telefonica per l'utilizzo dei servizi offerti, le parti divengono responsabili del puntuale e regolare adempimento delle reciproche obbligazioni che sono, per il gestore, la messa a disposizione ed il corretto funzionamento dei servizi concordati e, per l'utente, il pagamento delle bollette telefoniche. Se una delle due parti non adempie alle proprie obbligazioni, si rende responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 c.c., secondo il quale la parte che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno.

Oltre a ciò è a dirsi che recentemente la giurisprudenza della Suprema Corte, in particolare con la pronuncia a Sezioni Unite n. 23726/07, ha preso atto di un quadro normativo evolutosi verso una sempre maggiore valorizzazione della regola di correttezza e buona fede, siccome specificativa, nel contesto del rapporto obbligatorio, dei "...doveri inderogabili di solidarietà...", il cui adempimento è richiesto dall'art. 2 della Costituzione. In relazione a siffatto

IN CANCELLIERE
ESTER
BUBBICO
Bubico



du

profilo, secondo le Sezioni Unite viene in rilievo "l'ormai acquisita consapevolezza della intervenuta costituzionalizzazione del canone generale di buona fede oggettiva e correttezza, in ragione del suo porsi in sinergia con il dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, che a quella clausola generale attribuisce all'un tempo forza normativa e ricchezza di contenuti, inglobanti anche obblighi di protezione della persona e delle cose della controparte, funzionalizzando così il rapporto obbligatorio alla tutela anche dell'interesse del partner negoziale".

Siffatta dichiarazione di principio fa sorgere, nei rapporti di utenza, in capo al gestore che somministra il servizio un puntuale ed inderogabile obbligo di salvaguardia degli interessi del partner negoziale.

Pertanto, il gestore risponde, a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c. ed a mente dell'art. 2 della carta costituzionale, per il ritardo nella somministrazione del servizio o per i difetti di questa, senza potersi giovare di alcuna giustificazione.

Sulle riportate debite premesse, è comunque a dirsi che a conclusione della svolta fase istruttoria è emersa con chiarezza l'inadempienza contrattuale della società convenuta nella fornitura del servizio telefonico e ADSL, di cui al contratto concluso fra le parti nell'ottobre 2008.

Innanzitutto, la mancata fornitura dei servizi di cui al contratto, nei tempi e termini e con le modalità dedotte, non è stata affatto negata dalla società convenuta, la quale si è limitata ad eccepire una carenza probatoria da parte attorea circa la sussistenza del lamentato conseguente danno.

Per converso, è stato provato dall'attrice, sia documentalmente che a mezzo dell'offerta prova testimoniale, il mancato funzionamento del servizio Internet dalla metà di agosto 2009 al 2.12.2009 nonché il mancato funzionamento del servizio telefonico fisso della casa di residenza dal 21.10.2009 al 2.12.2009; è stato

V. FACCIAIA
IL CANCELLIERE
Ester Hubicon



[Handwritten signature]

altrettanto provato che la convenuta fu ripetutamente ed a lungo sollecitata ad intervenire per la dovuta assistenza tecnica e che il personale della medesima in più occasioni accertò la lamentata attivazione dei servizi, ma che non vi pose rimedio.

E' stato provato documentalmente che neppure la procedura conciliativa dinanzi al Corecom FVG dette alcun esito (Cfr. doc. n. 1 attrice).

Deve quindi ritenersi provata l'inadempienza contrattuale della convenuta per non aver assicurato la regolare attivazione del servizio telefonico, con le modalità e le tariffe concordate, sull'utenza dell'attrice per tutto il periodo intercorrente fra metà agosto 2009 ed il 2.12.2009 (data della disdetta) quanto al servizio INTERNET e dal 21.10.2009 al 2.12.2009 (data della disdetta) quanto al servizio telefonico fisso.

Non vi sono dubbi inoltre, per quanto dianzi sopra esposto, sul notevole disagio subito dall'attrice a causa mancata attivazione dei servizi, e ciò per le ovvie difficoltà di far fronte alle quotidiane necessità per i rapporti familiari e nei confronti di ogni altro interlocutore esterno.

Pertanto, risultando provata la responsabilità della compagnia telefonica per inadempimento contrattuale, la domanda attorea merita di trovare accoglimento, con conseguente condanna della medesima convenuta compagnia al risarcimento del derivante danno.

Il danno patrimoniale derivante da tale inadempimento, pur non essendo precisamente quantificabile economicamente, sussistendo i presupposti di cui all'art. 1226, può essere valutato equitativamente in € 1.600,00.

Deve riconoscersi inoltre, per quanto sin qui evidenziato, che l'inadempienza contrattuale della convenuta pur non incidendo sulla salute - intesa in senso stretto - dell'attrice, le abbia reso alquanto difficoltoso lo svolgimento delle

V. FACCIAIA
IL CANCELLIERE
Esat. BUBICICH



[Handwritten signature]

quotidiane attività, difficoltà costituenti presupposto per concedere alla parte attrice il risarcimento del danno esistenziale subito a causa dell'inadempimento del gestore telefonico, dovendosi considerare come la signora abbia subito un'apprensione angosciosa prodotta dalla situazione creatasi nel corso dell'annosa questione, turbamento dal quale è scaturito, così concretizzandosi, il danno esistenziale e morale che ha inciso direttamente nella sfera emotiva e relazionale dell'interessata.

La valutazione di tale danno, in mancanza di criteri oggettivi cui rapportare il risarcimento, può essere determinata equitativamente in € 800,00.

La domanda risarcitoria dell'attrice, quindi, deve essere accolta nei limiti di cui sopra.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

V. FACCIA
IL CANCELLIERE
EST. BUBICICH

P.Q.M.

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Giudice di Pace di Trieste così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta TELETU S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, come in atti rappresentata e difesa, a pagare a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attrice, come in atti rappresentata e difesa, la somma complessiva di € 2.400,00, come sopra determinata, oltre ad interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
- condanna la stessa convenuta alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'attrice, che liquida in complessivi € 1.325,00, di cui € 600,00 per diritti, € 600,00 per onorari, € 35,00 per spese imponibili ed € 90,00 per



[Handwritten signature]

esborsi, oltre a maggiorazione forfetaria 12,5%, CNAP ed IVA come per legge.

Trieste, 18 luglio 2012.

IL CANCELLIERE
Ester BUBICICH

Il Giudice di Pace
dr. Stefania Berneri di Lucca



Depositato in Cancelleria
oggi 30 LUG. 2012.

IL CANCELLIERE
Ester BUBICICH

VIII FACCIA
IL CANCELLIERE
Ester BUBICICH

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma
esecutiva a richiesta dell'avv. **GIUSEPPE TURCO**
nell'interesse di

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica
di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Trieste, - 6 SET. 2012

IL CANCELLIERE
F.to Ester BUBICICH

E' COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
Trieste, - 6 SET. 2012

IL CANCELLIERE
Ester BUBICICH

